LA «LIBERTÀ» DELLE CITTÀ GRECHE SOTTO I ROMANI (IN EPOCA REPUBBLICANA)

...ἐὰμ μή τι 'Ρωμαίοις ὑπεναντίον ἦι (CID IV 114. ll. 60-61. 134 o 130 a.C.)

J.-L. Ferrary, Le statut des cités libres dans l'Empire Romain à la lumière des inscriptions de Claros, «CRAI» (1991), pp. 557-577; R.M. Kallet-Marx, Hegemony to Empire. The Development of the Roman Imperium in the East from 148 to 62 B.C., Berkeley - Los Angeles - Oxford 1995; É. Guerber, Considérations récentes sur les cités libres de la partie hellénophone de l'Empire romain, «DHA» 23 (1997), 1, pp. 301-306; G.A. Lehmann, "Römischer Tod" in Kolophon / Klaros. Neue Quellen zum Status der "freien" Polisstaaten an der Westküste Kleinasiens im späten zweiten Jahrhundert v.Chr., «Nach. Akad. Wiss. Gött. - Phil.-Hist. Kl. 3 (1998), pp. 125-194 (= pp. 1-70); J.-L. Ferrary, La liberté des cités et ses limites à l'époque républicaine, in Atti del Convegno Τὸ πάντων μέγιστον φιλάνθρωπον. Città e popoli liberi nell'imperium Romanum (Roma, Università degli Studi «La Sapienza», 14-15 gennaio 1999), «MedAnt» 2 (1999), 1, pp. 69-84; R. Bernhardt, Entstehung, immunitas und munera der Freistädte. Ein kritischer Überblick, «Ibidem», pp. 49-68; D. Musti, Città ellenistiche e imperium, «Ibidem» 2 (1999), 2, pp. 449-462; J. Thornton, *Una città e due* regine. Eleutheria e lotta politica a Cizico fra gli Attalidi e i Giulio-Claudi, «Ibidem», pp. 497-538; G.A. Lehmann, Polis-Autonomie und römische Herrschaft an der Westküste Kleinasiens: Kolophon / Klaros nach der Aufrichtung der Provincia Asia, in L. Mooren (ed.), Politics. Administration and Society in the Hellenistic and Roman World, Proceedings of the International Colloquium (Bertinoro, 19-24 July 1997), «Studia Hellenistica» 36 (2000), Leuven, pp. 215-238; J.-L. Fer-

rary, Rome et les cités grecques d'Asie Mineure au II^e siècle, in A. Bresson - R. Descat (éds.), Les cités d'Asie Mineure occidentale aux II^e siècle a.C., Bordeaux 2001, pp. 93-106.

1. La pubblicazione nel 1989 a nome di Louis e Jeanne Robert di due decreti onorari emanati nella bassa epoca ellenistica dalla città di Colofone - Claros I. Décrets bellénistiques, Paris; cfr. SEG XXXIX (1989), nrr. 1243, 1244 – ha rivitalizzato il non mai sopito dibattito sulla natura dello status detenuto da quella che si configura nei documenti ufficiali come la categoria delle «città libere» e sui termini del discorso politico nel quale il riconoscimento di esso si trovò inglobato nell'epoca di transizione fra la basileia ellenistica e l'imperium romano (un'utile rassegna critica delle principali posizioni al riguardo dagli anni '60 del secolo scorso sino alle prime battute dell'attuale discussione è stata curata da uno dei protagonisti di essa, Rainer Bernhardt: Rom und die Städte des hellenistischen Ostens (3.-1. Jahrhundert v.Chr.). Literaturbericht 1965-1995, München 1998, in part. pp. 31-35, 62-73, 99-105; non è senza importanza per la natura del dibattito il fatto che esso abbia visto e veda come protagonisti piuttosto studiosi del mondo romano che di quello ellenistico; conseguenze ha pure il fatto - non certo limitato alla problematica in oggetto - del poco o nullo dialogo fra studiosi delle istituzioni e giuristi).

I due documenti, caratteristici «Karriere-dekrete» riassumenti il complesso dell'attività pubblica dei benefattori cittadini secondo i parametri formali e istituzionali codificati dall'esperienza ellenistica della vita di relazione intra- ed extrapoleica, apportano al dibattito in questione almeno due ordini di fattori di grande utilità.

In primo luogo, essi coprono una considerevole e significativa *tranche* cronologica di quel periodo che in dottrina è stato ritenuto come determinante per il definirsi generale (in senso progressivo o involutivo, o in entrambi contemporaneamente, a seconda delle interpretazioni) dello statuto delle città *eleutherai* in rapporto al procedere dell'affermazione di Roma nel Mediterraneo orientale e una buona parte della vita di Colofone «libera» (essa sembra essersi protratta ben oltre l'organizzazione della provincia *Asia*, sino almeno all'intervento sillano dell'85 a.C. contro i sostenitori di Mitradate). L'attività di Menippo e Polemeo illustrata risulta infatti essersi svolta per qualche decennio, dagli ultimi tempi del governo attalide – non

necessariamente dal 133 a.C., come propone Kallet-Marx, Hegemony cit., p. 103, e probabilmente non in completa coincidenza, come, a differenza dei più, sembra ritenere lo studioso (ibid.), sulla scorta dei Robert, Claros cit., p. 104 – ad oltre il governo asiano del Q. Mucius Scaevola ospitato da Menippo, che si conviene di identificare con l'Augure, nel 120 a.C. ca. (Men. col. II, ll. 42-43; a differenza di quel che si può ritenere, questa identificazione non preclude una datazione molto più tarda per il decreto, giusta la sua natura). Fra le date dei decreti conclusivi delle due carriere via via proposte, oscillanti dall'ultimo quarto del II secolo a.C. al primo decennio del I, è preferibile orientarsi dunque verso il periodo più avanzato (la proposta di F. Canali de Rossi, di recente ribadita in Iscrizioni storiche ellenistiche, III, Roma 2002, pp. 138, 145, 150, 158, ad nrr. 178 e 179, di riconoscere nello Scaevola in questione il pontifex, proconsole d'Asia nel 99/97 ca. e di collocare nell'età sillana il decreto per Menippo e in epoca pompeiana quello per Polemeo, ponendo nel periodo mitradatico le vicende d'ordine militare e i fatti di crisi economica cui si fa in essi rimando, poggia, inter alia, su di una non giustificabile interpretazione del riferimento alla 'Ατταλική βασιλεία in Men. col. I, ll. 16-17, come alla *reggia* pergamena, «nostalgicamente» evocata: vd. Ph. Gauthier, Bulletin Epigraphique, «REG» 115 [2002], 7, p. 625; la dovuta attenzione alla contestualità generale dei documenti mostra C. Eilers, Roman Patrons of Greek Cities, Oxford 2002, pp. 126-131, 138, che è però incline a istituire un rapporto cronologico diretto fra il decreto per Menippo, come Polemeo distintosi nel reclutamento di illustri patroni, e le basi di statua per i governatori d'Asia degli anni '90 e patroni di Colofone C. e L. Valerii Flacci, collocate nella medesima area del santuario di Claro; più cauto circa la connessione diretta governo provinciale - richiesta di patronato si mostra J.-L. Ferrary, che ha studiato il complesso dei monumenti onorari per Romani ivi collocati e ne ha pubblicato i testi: Idem - St. Verger, Contribution à l'histoire du sanctuaire de Claros à la fin du II^e et au I^{er} siècle av. J.-C.: l'apport des inscriptions en l'honneur des Romains et des fouilles de 1994-1997, «CRAI» [1999], pp. 842-843; J.-L. Ferrary. Les inscriptions du sanctuaire de Claros en l'honneur de Romains, «BCH» [2000], pp. 334-338).

In secondo luogo, i decreti, fornendo una serie di informazioni dal campo – istituzionale e giuridico – circa la posizione della città libera nei confronti di Roma e del governatore d'Asia e soprattutto

circa l'operatività delle garanzie di tutela offerte da un tale status, costituiscono un prezioso riscontro tecnico alle già note testimonianze al riguardo di ordine prescrittivo: trattati, senatoconsulti, leggi. Il fatto che si tratti di documenti scaturenti da una situazione complessa e disomogenea, largamente condizionata dagli eventi militari e politici e legata al progressivo e articolato definirsi dell'organizzazione territoriale e amministrativa romana (ma vd. in fine), e che in essi si rilevi in negativo e desultoriamente una sequela di pregiudizi a condizioni di cui ci manca il quadro in positivo nella sua interezza, non autorizza infatti a limitare ancora una volta l'approccio a queste ultime esclusivamente secondo la prospettiva fattuale dei rapporti di forza (per quanto, come vedremo, determinante nella configurazione di principi giuridici), o a quella, speculare, della ideologia dell'impero romano repubblicano, operante in una disinvolta «propaganda» di valori privi di realtà giuridica, dei quali avrebbero fatto uso, in misura e con intenzioni diverse, governanti e governati (anche indiretti, come i «liberi»). Le contraddizioni di forma e sostanza cui porta una tale prospettiva d'indagine si colgono ad esempio nel lavoro di W. Dahlheim, Gewalt und Herrschaft. Das provinziale Herrschaftssystem der römischen Republik, Berlin - New York 1977, sempre pronto a risolvere il problema della difficoltà di definizione giuridica mediante l'intervento delle dinamiche politiche, e nel discorso di quanti, partendo dai medesimi presupposti e impiegando indifferentemente terminologia e concettualità di epoche diverse, ricorrono di volta in volta all'immagine dell'«ambiguità» nelle condizioni riconosciute dai Romani, o alle (pseudo-)definizioni di «"libertà" in senso tecnico», "libertas" speciale delle civitates liberae in senso tecnico», «libertà speciale», «libertà piena e intera», «libertà non in senso pieno», «libertà (almeno) formale», «concetto più ridotto di libertà», prefigurando processi di «"ridefinizione" del concetto di libertà», di «degradazione dello statuto», di definizione progressiva per accumulo di «precisazioni» di carattere giurisprudenziale, di «cristallizzazione graduale dei diritti di una civitas libera» e così via (all'immagine delle «straordinarie ambiguità e complessità» del quadro di relazioni in oggetto ricorre anche per il periodo successivo F. Millar, Civitates liberae, coloniae and provincial governors under the Empire, in Tò $\mu \dot{\epsilon} \gamma$. φιλάνθρωπον cit., pp. 95-96).

2. Entrambi i benefattori colofoni si erano distinti per una serie di ambascerie a favore della propria città presso «le autorità [romane] (οἱ ἡγούμενοι ['Ρωμαῖοι])» – senato, generali, governatori, questori, «Romani che erano presenti in Asia» – relativamente ad «affari della massima necessità (ἀναγκαιότατα)» e «per la città stessa», giustamente intesi da tutti come le condizioni di base dell'esistenza della polis, quei φιλάνθρωπα che costituivano il suo status giuridico (Men. col. I, ll. 18, 20; Pol. col. II, l. 12). Menippo nell'elenco delle sue legazioni a Roma ricordava le diverse questioni sorte successivamente alla conferma dello statuto di Colofone (ottenuta nelle prime due, come ritiene giustamente Lehmann, «Römischer Tod» cit., p. 159 [= p. 35]: «autonomia e ordinamento costituzionale di base») e risolte con l'ottenimento di «decisioni (δόγματα)» da parte dei «signori (κρατοῦντες)». Di fronte al tentativo di qualcuno di sottrarre alla città parte della chora, il personaggio era riuscito a far potenziare dal punto di vista giuridico il grado di titolarità di essa sul territorio contestato, salvaguardando quei confini patri che, dato lo status di Colofone, era fondamentale precisare (Men. col. I, ll. 22-23 e 34-37: τῆς μὲν παραλίου χώρας την πανκτησίαν βεβαιοτέραν πεποίηκε τῶι δήμωι; per l'interpretazione proposta vd. L. Boffo, Lo statuto di terre, insediamenti e persone nell'Anatolia ellenistica. Documenti recenti e problemi antichi, «Dike» 4 [2001], in part. p. 240; troppo generica è la resa «pleine possession» dei Robert, Claros cit., p. 71, ripresa da Canali de Rossi, *Iscrizioni* cit., p. 142). Di fronte poi all'abuso di «quanti erano giunti in Asia e trasferivano dall'ambito di competenza delle leggi [civiche] al proprio i giudizi» e al fatto che «i cittadini in stato d'accusa erano costretti ogni volta a sottoporsi all'obbligo di cauzione proporzionalmente», egli riuscì a «liberare» (l'impiego di ἐλευθερόω non è casuale) la città, rappresentata da *tutti* quanti vi risiedevano, da quei vincoli e dall'arbitrio di governatori che non tenevano conto che «la provincia è distaccata dall'autonomia» (Men. col. I, ll. 23-27: τῶν παραγινομένων εἰς τὴν ᾿Ασίαν τὰ κριτήρια μεταγόντων ἀπὸ τῶν νόμων ἐπὶ τὴν ἰδίαν ἐξουσίαν καὶ πρὸς μέρος ἀεὶ τῶν ἐνκαλουμένων πολιτών έγγύας άνανκαζομένων ύπομένειν ...; ll. 37-40: τοὺς δὲ κατοικοῦντας τὴν πόλιν ἐλευθέρωσε κατεγγυήσεων καὶ στρατηγικής έξουσίας, τής έπαρχείας ἀπὸ τής αὐτονομίας χωρισθείσης; su questa dichiarazione vd. infra, ad Men. col. II, ll. 4-7). Benché non si possa escludere una casistica riconducibile all'istituto degli ξενοκρίται / peregrini iudices (come propone Kallet-Marx, He-

gemony cit., pp. 132-134), sembra da condividere l'ipotesi ricostruttiva di Ferrary, secondo la quale si sarebbe trattato di contenziosi fra *Rhomaioi*, o altri stranieri stabilitisi nella *polis*, in veste di accusatori protetti e favoriti dal governatore (che sarebbe sistematicamente intervenuto nella scelta del tribunale e nell'imposizione delle garanzie), e Colofoni, o Greci ivi residenti, per i quali la devoluzione delle cause presso un tribunale imposto risultava di grave pregiudizio (*Statut* cit., pp. 566-567; Idem, *La création de la province d'Asie et la presence italienne en Asie Mineure*, in Chr. Müller - C. Hasenohr [éds.], *Les Italiens dans le monde grec, Ile siècle av. J.-C.-Ier siècle ap. J.-C. Circulation, Activités, Intégration*, Actes de la table ronde, École Normale Supérieure [Paris, 14-16 mai 1998], «BCH», Suppl. 41 [2002], Paris, p. 139).

Un ulteriore attentato alla *autonomia* di Colofone era derivato dal fatto che la polis intera era stata chiamata in causa presso i consoli, a motivo di un suo cittadino, il quale era stato evocatus a Roma e sottoposto a giudizio con la città su accusa capitale, «per morte romana» (Men. col. I, ll. 27-31: da Roma era giunta una lettera περὶ τοῦ δοθέντος κριτηρίου κατὰ τῆς πόλεως ἐπὶ τῶν ὑπάτων καὶ τοῦ γενομένου μεταπέμπτου πολίτου πρὸς ἔγκλημα κεφαλικόν; la circostanza era maggiormente precisata poco oltre, ll. 44-47: ... τόν τε κατητιάμενον πολίτην ἐπὶ Ῥωμαϊκῶι θανάτωι καὶ μετάπεμπτον γενόμενον πρὸς ἔγκλημα κεφαλικὸν καὶ κριτηρίωι παραδιδόμενον ἄμα τῆι πόλει ...). La colpa del Colofonio e la responsabilità della polis non appaiono chiare dalla formulazione (forse non volutamente, come pure si ritiene di fronte alla difficoltà di interpretazione). A giudicare dal risultato ottenuto da Menippo, sembra più persuasiva di altre, benché non del tutto soddisfacente, una delle ricostruzioni proposte da Ferrary (Statut cit., p. 568 ss.): il polites in questione sarebbe stato il responsabile – come accusatore, piuttosto che come appartenente al collegio dei giudici – della condanna a morte (θάνατος) pronunciata dalla città contro un cittadino romano colpevole di delitto capitale, piuttosto che l'assassino di un Romano, giudicato e assolto da un tribunale cittadino, come ritenevano i Robert (Claros cit., p. 87; cfr. ancora Kallet-Marx, Hegemony cit., p. 192 con nn. 12 e 13) e in un primo tempo lo stesso Ferrary (a J. Robert, *Claros* cit., p. 87 n. 161; Status cit., p. 568; l'ipotesi di Lehmann – «Römischer Tod» cit., pp. 162-164 [= pp. 38-39], e Polis-Autonomie cit., pp. 234-238 che il Rhomaikos thanatos fosse l'«esecuzione di tipo romano», la

decapitazione, comportata dalla eventuale condanna del Colofonio, non sembra grammaticalmente giustificata: vd. K. Buraselis, Colophon and the War of Aristonicus, in TIMAI IΩANNOY ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ-ΠΟΥΛΟΥ, Αθήναι - Κομοτήνη 2000, p. 181 n. 1, le cui obiezioni alla lettura di Ferrary sopra indicata, fondate sull'apparente contraddizione tra la responsabilità collettiva della *polis* che avrebbe condannato il Romano e quella personale del Colofonio rilevata da Roma e sull'ipotesi che si fosse impiegato il termine thanatos anziché phonos per un caso di omicidio a motivo della «riluttanza della città a rappresentare questo come più che un accidente», non sembrano più convincenti). Come che fosse, Menippo era riuscito a «recuperare sano e salvo» il concittadino insieme con le leggi civiche e a «conservare» la κυριεία di esse per ogni tipo di giudizio, compreso quello che vedeva coinvolti con Colofoni dei cittadini romani; un senatoconsulto sanciva che costoro, in qualunque veste, dovessero essere sottoposti alla giurisdizione locale (Men. col. I, ll. 40-44: κυρίους δὲ τοὺς νόμους τετήρηκεν έπὶ παντὸς ἐγκλήματος καὶ πρὸς αὐτοὺς 'Ρωμαίους, τῆς συγκλήτου δεδογματικείας καὶ τὸν ἀδικοῦντα καὶ τὸν ἐνκαλοῦντα τινὶ τῶν ἡμετέρων πολιτῶν 'Ρωμαῖον κρίνεσθαι παρ'ἡμῖν). Perciò quando i magistrati colofoni furono accusati dalla vicina città di Metropolis di aver proceduto ad un «sequestro di persone» (ἀνδρολήψιον, per i Robert, *Claros* cit., p. 91, un reclutamento forzoso) sul suo territorio e di stare avviando azioni legali false contro i suoi «primi cittadini», Roma concesse al benefattore una risoluzione favorevole e la clausola aggiuntiva che «al governatore non spetta né di giudicare, né di impicciarsi al di fuori della provincia, un bellissimo responso, perfettamente congruo con la demokratia» (Men., rispettivamente col. I, ll. 50-54 e, dopo una lacuna che non preclude la lettura del tradizionale τηρέω, riferito all'operato di Menippo, col. II, ll. 1-7: προσγεγραμμένον ήνεγκε τηι αποκρίσει διότι της έπαρχείας έκτὸς οὔτε κρίνειν οὔτε πολυπραγμονεῖν τῶι στρατηγῶι καθήκει, ἰδιώτατον τῆι δημοκρατίαι καὶ κάλλιστον ἐνέγκας ἀπόκριμα; quanto ai termini qui traslitterati vd. infra; su natura e implicazioni del contenzioso vd. Lehmann, 'Ανδρολήψιον – Rom und der "Menschenfang" – Streit zwischen Kolophon und Metropolis, «ZPE» 144 [2003], pp. 79-86, e Id., Corrigendum, «Ibidem» 145 [2003], p. 30).

Non da meno era stato per Colofone l'altro benefattore, Polemeo. Traendo «il frutto $(\kappa\alpha\rho\pi\delta\varsigma)$ » dalle amicizie che si era procurato presso «le autorità romane» e dalla protezione dei potenti patroni che

aveva guadagnato alla città, andato in missione a Roma in circostanze difficili aveva ottenuto un senatoconsulto che garantiva la chora da depredazioni e ordinava «ai governatori che arrivavano nella provincia» di darsene cura e di tenere saldamente sotto controllo la situazione (Pol. col. II, ll. 33-51; la citazione da ll. 48-51: φροντίζωσιν δὲ περὶ τούτων καὶ ἐνισχύωσιν οἱ διαβαίνοντες εἰς τὴν ἐπαρχήαν στρατηγοί; per l'indagine che qui si affronta non è rilevante appurare se si trattasse di tutto il territorio, come ritiene Buraselis [Colophon cit., p. 184 ss.] o di parte di esso, come credono i più: la connessione con le ultime fasi della rivolta di Aristonico proposta da Buraselis resta comunque ipotetica). Anche lui, mediante un incontro con il proconsole, riuscì a far invalidare la sentenza emessa contro un concittadino che era stato condannato «da un tribunale romano nella provincia», in quel modo «conservando integre, oltre alle sentenze e alla persona, anche le leggi cittadine» (Pol. col. II, ll. 51-58: ένὸς τῶν πολιτῶν κατακρίτου γενομένου Ῥωμ(α)ϊκῷ κριτηρίωι ἐν τῆι έπαρχεία ... τὸ{ν} γενόμενον ἄκυρον ἐποίησεν καὶ τὰ κρίματα καὶ τὸν πολείτην καὶ τοὺς νόμους ἀβλαβεῖς ἐτήρησεν; l'idea di Lehmann, Polis-Autonomie cit., pp. 233-234, che l'intervento di Polemeo rientrasse nel contesto delle vicende legate ai contenziosi tra Colofoni e Rhomaioi di cui si occupò Menippo non è naturalmente dimostrabile; per l'interpretazione qui proposta vd. anche infra). «Di nuovo», in un momento in cui «fu emessa un'ordinanza contraria alle leggi contro alcune persone», egli si presentò e riuscì a «persuadere» le autorità «come bisogna che i giudizi [- - -]» (Pol. col. II, ll. 58-62: πάλιν τε προστάγματος ἐνεχθέντος ἐναντίου τοῖς νόμοις κατά τινων, ἐπελθών ἔπεισε τοὺς ἡγουμένους ὡς δεῖ τὰ κριτήρια [- - -]; il termine prostagma, che non figura altrove in riferimento a pronunciamenti di magistrati romani, è mutuato dal lessico ellenistico, ove significa ordinanza specifica con valore normativo; l'idea di Ferrary - Statut cit., p. 572 n. 48, con Robert, Claros cit., p. 39 - che si poté trattare di un altro caso di evocatio e di ulteriore missione a Roma del benefattore sembra troppo condizionata dall'idea di fondo della voluta «allusività» dei due documenti).

Da altre benemerenze dei due evergeti risultano peraltro degli obblighi che la città aveva nei confronti di Roma. Essa doveva ospitare almeno lo stato maggiore degli eserciti in transito o un magistrato e il suo seguito: meriti di Menippo erano stati in un caso l'aver «reso esenti dall'obbligo di alloggiamento – ἀνεπισταθμεύτους – le

case dei cittadini», ospitando egli i «Romani giunti in città», e in altri, ripetuti (οὐχ ἄπαξ), l'aver accolto in casa sua «il governatore Quinto Mucio, il questore e i tribuni militari», a sue spese (cfr. rispettivamente Men. col. II, ll. 10-14 e 42-46 e, per la normativa connessa con l'anepistathmeia, infra); fra quelli di Polemeo, l'aver ospitato, sempre a sue spese, «dei Romani» (Pol. col. IV, ll. 20-23). Ai tempi della rivolta di Aristonico, inoltre, la città attraverso il suo stratego Menippo dovette fornire agli hegoumenoi «le cose necessarie alla guerra» (Men. col. II, ll. 14-15, un significativo τά τε πρὸς τὸν πόλεμον ἐξυπηρέτησε; per il riferimento alla guerra contro l'usurpatore vd. Buraselis, Colophon cit., p. 186 n. 12).

3. Dalla molteplicità e dal tenore dei riferimenti contenuti, per quanto non sempre così perspicui come vorremmo, è facile comprendere quanto i due decreti colofoni possano apportare alla *vexata quaestio* della natura dello statuto di «libertà» proprio di un certo numero di *poleis* all'epoca dell'affermarsi di Roma nel Mediterraneo orientale.

In via preliminare occorre rilevare che la dichiarazione pubblica dei principi in questione effettuata da una polis nei suoi documenti ufficiali può contribuire a rimuovere definitivamente ogni incertezza circa l'eventualità di un'origine non greca del sistema e a dare ragione all'idea ribadita da tempo da Ferrary (Philhellénisme et impérialisme. Aspects idéologiques de la conquête romaine du monde hellénistique, de la seconde guerre de Macédoine à la guerre contre Mithridate, Roma 1988, pp. 5 ss. e 83 ss.; Idem, *Liberté* cit., p. 69; del problema della comparabilità della situazione siciliana discute la sintesi di A. Pinzone, Civitates sine foedere immunes ac liberae: a proposito di Cic. II Verr. III 6, 13, in Τὸ μέγ. φιλάνθρωπον cit., p. 471 ss., sulla quale non è possibile qui soffermarsi; per una definizione dei connotati della «libertà» delle città dell'Occidente romano vd. H. Galsterer, Die «Freiheit» der Städte im Westen des Reiches, ibid., pp. 539-555; per le comunità dell'Africa vd. J. Peyras, Remarques sur les cités libres de l'Afrique Mineure, «DHA» 23 [1997], 1, pp. 307-310; anche Bernhardt, Entstehung cit., p. 56, è convinto della ripresa romana del sistema greco-ellenistico, salvo però ritenere che questo fosse costituito di «gradi» diversi di «libertà» e a rimandare ad origine romana il «concetto di libertà» della *libertas*, perché derivato dalla «sfera della politica interna»; vd. infra, passim).

Allo stesso modo, e per l'evidente contesto di contenzioso che ne è all'origine, la dichiarazione cittadina esplicita il quadro giuridico del rapporto instaurato fra il potere «egemone» (nel caso di Roma, oi ἡγούμενοι, ἡ ἡγεμονία) e «deliberante» e le entità istituzionali inserite nel suo ambito di intervento, precisamente attraverso l'enunciazione dello statuto specifico. Non è infatti difficile estendere all'ambito di competenza dell'autorità romana l'efficacia «performativa» del discorso dell'autorità regale ellenistica, quello «speech-act» che, come ha ben colto John Ma, trovava precisamente espressione in un sistema di statuti legali (con qualche contraddizione: vd. Antiochos III and the Cities of the Western Asia Minor, Oxford 1999, p. 104 ss., e Idem, Dans les pas d'Antiochos III: l'Asie Mineure entre pouvoir et discours, in F. Prost [éd.], L'Orient méditerranéen, De la mort d'Alexandre aux campagnes de Pompée. Cité et royaumes à l'époque hellénistique, Coll. Intern. SOPHAU [Rennes, avril 2003], «Pallas» 62 [2003], pp. 245-255; non insisteremo qui sul dossier epigrafico delle lettere con cui Eumene II perfezionava la concessione dello status di polis alla comunità dei Toriaitai appunto mediante la «dichiarazione»: περί τε τοῦ νομίζεσθαι πολίτευμα ... αὐτὸς ἐν τῆ ἑτέραι ἐπιστολῆ καταρξάμενος προσπεφώνηκα; vd. B. Virgilio, Lancia, diadema e porpora. Il re e la regalità ellenistica, Pisa - Roma 2003, pp. 295-298, nr. 30, ll. 34-35; per una puntuale analisi dell'operazione nei termini giuridicoistituzionali vd. A. Bencivenni, Progetti di riforme costituzionali nelle epigrafi greche dei secoli IV-II a.C., Bologna 2003, pp. 333-356, nr. 11). Tenere in adeguato conto il fondamento giuridico delle dichiarazioni performative non significa cadere in quell'«astrazione legalistica» che Kallet-Marx imputa a Dahlheim (*Hegemony* cit., pp. 4-5): il modello del governo romano come «passivo e reattivo» alle richieste e petizioni, indotto dal tipo di documentazione di cui disponiamo, nella sua apparente informalità può essere altrettanto rigido di quello «legalistico», né si può assumere a principio interpretativo «il caos della realtà storica» (*ibid.*, p. 18; le considerazioni dello studioso circa il rapporto fra imperium romano e mondo greco meriterebbero un confronto puntuale). Il processo di slittamento del sistema dall'ambito ellenistico a quello romano e i suoi connotati giuridici sono stati ben colti da Domenico Musti (fin nel titolo del suo contributo: Città ellenistiche e imperium): fu dalla relazione principio «assoluto» (per i nostri studiosi, «la libertà ideale») / molteplicità delle situazioni specifiche generatesi dal rapporto con i sovrani che si determinò quella

«formalizzazione giuridica della variante di fatto» sulla quale di volta in volta e nel tempo le poleis e l'autorità romana costruirono la loro (p. 450 ss.; giusta quanto appena detto e come si vedrà oltre, noi saremmo però inclini a porre già in epoca ellenistica quella «sdrammatizzazione» dell'idea greca di libertà «assoluta» che Musti pone nel corso dell'età romana: da tempo i Greci avevano dovuto «ridurre le loro esigenze o pretese ... alla conservazione dell'identità»; una chiara esposizione delle linee evolutive dell'applicazione del principio della «libertà» alle relazioni internazionali fra potenze «egemoniche». o «imperiali», e singole *poleis* nel mondo greco dall'età classica a quella romana aveva già dato M. Sordi, Dalla «Koinè eirene» alla «pax Romana, in Eadem [a cura di], La pace nel mondo antico [CISA 11], Milano 1985, pp. 6-12, ora ripresa, nelle prospettive tradizionali, da M. Bertoli, Sviluppi del concetto di «autonomia» tra IV e III secolo a.C., in C. Bearzot - F. Landucci - G. Zecchini [a cura di], Gli stati territoriali nel mondo antico [CISA 1], Milano 2003, pp. 87-110).

Nella valutazione dello statuto della «libertà» delle *poleis* in epoca romana occorre dunque distinguere il piano della categoria giuridica da quello della ideologia politica (per una rassegna delle posizioni degli studiosi, giuridicamente orientati e non, vd. Bernhardt, Rom cit., p. 15 ss.). Di fronte al fatto storico e politico della disparità di «potere» fra autorità dichiarante e città beneficata dello status di libera, e dunque della revocabilità della concessione (in quanto tale), occorre recuperare la premessa e l'avviso di Dahlheim dell'opportunità di distinguere fra «precarietà» come espressione di un rapporto di forza e «precarietà» come principio giuridico, in quanto tale non connesso con lo status in questione, «inteso come irrevocabile» (Gewalt cit., pp. 251-252; per la «precarietà» dei philanthropa «nello status politico-giuridico» di una città greca che li otteneva con sforzo e, in caso di conflitto, se li doveva far confermare, vd. Lehmann, Polis-Autonomie cit., pp. 228-229; su questo aspetto vd. infra). Ha ragione Guerber a rilevare che «la libertà delle città greche (eleutheria) è una realtà insieme ideologica e giuridica» e che «tuttavia, prima di essere un simbolo e un tema ideologico, l'eleutheria è una realtà giuridica originale» (Considérations cit., pp. 302 e 304). Su questa premessa coglie dunque nel segno Thornton quando ravvisa il vero nodo problematico relativo allo statuto e alle sue applicazioni non tanto «[nel]la precarietà dei diritti riconosciuti dal senato e [nel]la difficoltà di tradurli in pratica» quanto «[nel] contrasto fra le garanzie dei

cives Romani e le conseguenze giudiziarie della parità internazionale formalmente riconosciuta da Roma alle città libere», con la conseguenza che «ogni qual volta si presentava il caso di un conflitto fra un cittadino romano e una città libera, si doveva decidere se privilegiare le contrastanti prerogative degli uni o delle altre» (Città cit., pp. 523-529; le citazioni sono da pp. 524 e 528). Il fatto che «le ragioni di questa scelta furono, nella maggioranza dei casi, politiche» (ibid., p. 528) naturalmente non pregiudicava il carattere giuridico delle componenti in gioco, come sospettava Bernhardt nella recensione al lavoro di L. Peppe, Sulla giurisdizione in populos liberos del governatore provinciale al tempo di Cicerone, Milano 1988, quando ribadiva la «frequente non chiarezza» se determinate misure prese da Roma fossero di natura «puramente (rein) politica o giuridica» («Gnomon» [1990], pp. 749-750).

4a. Quanto sopra detto porta a rivedere il problema del rapporto fra l'istituto della eleutheria riconosciuta a determinate città dall'autorità monarchica in epoca ellenistica e quello, o quelli, che rientrarono in gioco nel mondo greco a partire dalla nota dichiarazione di Flaminino a Corinto nel 196 a.C., secondo cui «il senato romano e T. Quinzio generale e proconsole, dopo aver vinto in guerra Filippo e i Macedoni, rimandano (ἀφιᾶσιν) liberi, esenti da guarnigione (ἀφρουρήτους), esenti da tributo (ἀφορολογήτους), con uso delle leggi patrie (νόμοις χρωμένους τοῖς πατρίοις) Corinzi, Focesi, Locresi tutti, Eubei, Achei Ftioti, Magnesi, Tessali, Perrebi» (Polyb. 18,46,5; cfr. Liv. 33,32,5-6: liberos, immunes, suis legibus esse iubet; non sembrano naturalmente accettabili le conclusioni di Ed. Will, Histoire politique du monde hellénistique (323-30 av. J.-C.), II, Nancy 1982², p. 173, che la dichiarazione non comportasse dei legami legalmente definiti con le poleis, per la ragione che il rapporto giuridico sarebbe stato esclusivamente con il vinto Filippo: proprio lo stato di «egemonia latente» instaurato allora da Roma a sostituzione delle «egemonie monarchiche ellenistiche» recupera il quadro di interrelazione tra figure e definizioni giuridiche che caratterizzava quelle egemonie; vd. anche infra).

La *eleutheria* ellenistica era lo stato privilegiato ufficialmente riconosciuto e dichiarato della condizione generale di non sottoposizione/sottoponibilità diretta ad un re con diverso fondamento giuri-

dico detentore di un potere «eminente», attraverso leggi oppure ordinanze imposte da lui, suoi rappresentanti in loco, sue truppe di occupazione. Ad esso si collegavano due «qualità» istituzionali distinte: il diritto di mantenere gli ἴδιοι νόμοι per la gestione amministrativa e giudiziaria interna (αὐτονομία) e di governarsi secondo il regime scaturito dalle proprie storia ed esperienza istituzionali e non imposto dall'esterno (chiamato, non così impropriamente come si tende a ritenere, δημοκρατία, un regime ad assemblea più o meno ampia che governava la città ed esprimeva i suoi magistrati; è sufficiente qui rimandare a Ph. Gauthier, Les cités hellénistiques: épigraphie et bistoire des institutions et des régimes politiques, in Actes du VIIIe Congrès International d'Epigraphie Grecque et Latine, Athènes 1984, pp. 85, 100-102, che ha avuto il merito di sottolineare il fondamento istituzionale e la relazione «la main dans la main» degli statuti definiti come eleutheria, autonomia, demokratia: «l'eleuthéria est aussi bien la condition que l'expression de la démocratie, avec laquelle elle ne se confond pas»). Nelle pubbliche dichiarazioni naturalmente si sceglieva di rilevare quel che più al momento era opportuno, da una parte e dall'altra. Basti vedere, a proposito di Smirna, la lettura «esterna» e quella della città del beneficio concesso da Seleuco II: la polis riconosciuta eleuthera kai aphorologetos si dichiarava dotata di autonomia e demokratia (OGIS 228, ll. 6-8; 229, ll. 10-11, 65-66).

L'esenzione fiscale diretta – ἀφορολογησία/ἀνεισφορία – e l'esonero dall'obbligo di alloggiare truppe – ἀνεπισταθμεία – erano diritti ulteriori, il cui riconoscimento andava specificato (altra cosa era evidentemente l'obbligo al pagamento di «contributi», σύνταξις, εἰσφοραί: cfr. ad esempio *I.v. Iasos* 3, ll. 4-5, 7-9, 14-15; Ma, *Antiochos* cit., p. 163 ss.). Perciò la dichiarazione di *aphorologesia* non implicava *eo ipso* la *eleutheria*, come – nonostante Ma, *Antiochos* cit., p. 162 nn. 194 e 283 – dimostra la formulazione della pace di Apamea precisamente per Colofone, e lo *status* di «città libera» coesisteva con l'ἐπισταθμεία (ad esempio per Perge, Polyb. 21,41,1-5; vd. anche Ma, *Antiochos* cit., pp. 163-166). Si trattava ancora una volta di fatti di proclamazione performativa, la quale ben si adattava a un sistema «flessibile», con più livelli di gestione del potere.

4b. Roma rilevava, *di diritto*, un sistema «egemonico» impostato su una rete di rapporti giuridici *definiti e riconoscibili* dai diversi soggetti, da quelli che avevano la facoltà di determinarli dalla loro posi-

zione di κρατοῦντες/ἡγούμενοι/παρ'οῖς ἀναγκαιόταται πᾶσιν εἰσὶν άνθρώποις χρείαι (vd. le iscrizioni colofonie e, per l'ultima definizione, Men. col. III, ll. 12-13) a quelli che ne avvertivano la necessità, prima istituzionale che «pratica», per il mantenimento della propria identità storica e del proprio rango nella gerarchia delle poleis. Non sono dunque casuali – e meritano un'attenzione senz'altro maggiore di quella limitata alla ricerca della autenticità degli episodi – i termini della discussione su *eleutheria* e *autonomia*, precisamente in rapporto al potere egemonico, attribuita in Polibio a Eumene e ai Rodi al cospetto del senato romano nel 189 a.C. (21,22,1 ss.). E se ha ragione Ferrary a rilevare l'opportunità di non esagerare l'«opposizione» fra città «libere» e città provinciali, le quali pure detenevano una «autonomia» amministrativa e giudiziaria relativamente ampie (ad esempio per il diritto di appello al senato: cfr. Kallet-Marx, Hegemony cit., p. 167 con n. 31), dal momento che tutte quante erano nella condizione di «far parte dell'impero» (Ferrary, Liberté cit., p. 71; Idem, Rome cit., p. 103; Idem, Création cit., pp. 138-139; così anche, con non poche contraddizioni, come si vedrà, Bernhardt, Entstehung cit., pp. 59 e 60), è precisamente sulle «regole» del sistema che bisogna riflettere.

Anche per la *eleutheria* di età romana occorre dunque riconoscere la qualità di «grado di base» (ma giuridicamente perfezionato), rappresentato dal riconoscimento formale del diritto alla non sottoponibilità diretta all'autorità del potere eminente – quale che fosse al momento la sua area di controllo attraverso suoi magistrati – significata più da vicino da imperium e iurisdictio del promagistrato che operava in zona e in generale dalla figura giuridica che rappresentava quel potere, il senato prima, l'imperatore poi (un esame dei caratteri dello status in età imperiale, condotto con parametri corretti, figura in É. Guerber, Cité libre ou stipendiaire? A propos du statut juridique d'Éphèse à l'époque du Haut Empire Romain, «REG» 108 [1999], pp. 388-409, dove giustamente si giunge alla conclusione che «esiste una definizione giuridica comune alle città libere» e che «sembra oggi chiaro che bisogna considerare la nozione di *libertas* probabilmente in tutta la sua estensione e varietà», p. 408 con n. 57, un'affermazione che va precisata nei termini che seguono). In questa prospettiva diventa ingiustificato ritenere la dichiarazione di Corinto come un «atto di propaganda giuridicamente non obbligante per Roma» - «Die pompose Freiheitserklärung ... war ja nur ein juristisch unverbindlicher Akt der Propaganda» –, come fa Bernhardt, a conseguenza dell'obbli-

go per alcuni di aderire a confederazioni (Entstehung cit., p. 56). Neppure diventa necessario immaginare una differenziazione di qualità giuridiche tra diversi tipi di eleutheria, come fa ancora Bernhardt, che riconosce una «libertà in senso tecnico» solo in rapporto all'istituzione del suo «opposto», la provincia (d'Asia; Rom cit., p. 17; Entstehung cit., p. 59, dove peraltro deve riconoscere il «paradosso» dell'«inglobamento [Einbindung]» delle comunità libere nell'imperium Romanum), o un perfezionamento in itinere dell'istituto stesso, che avrebbe trovato la sua «definizione» completa solo nel I secolo a.C. avanzato (vd. infra), oppure, ancora, la distinzione di status fra quanti conservavano una condizione precedentemente riconosciuta - «altfreie Städte», nel lessico moderno «stati indipendenti», inseriti in un ambito di diritto «internazionale» – e quanti lo acquistavano «per affrancamento» da parte di Roma, «neufreie Städte», «sudditi privilegiati» in virtù di un beneficio amministrativo (come ritiene Bernhardt, Entstehung cit., pp. 51, 59-61, salvo poi ricredersi, quando la riflessione lo porta a considerare il rapporto con la Herrschaft diretta dei Romani, p. 67, e contraddirsi quando conclude che, quanto a inserimento nell'imperium Romanum e ad esclusione dalla provincia, «non c'è differenza» tra le due categorie, p. 61).

Quel riconoscimento comportava «naturalmente», come si è visto sopra, la dichiarazione degli altri, relativi ai diritti collegati. Esso implicava dunque il mantenimento della politeia locale, la costituzione, eo ipso «democratica» nel senso indicato sopra per l'età ellenistica e giusta l'evoluzione interna propria determinata dai caratteri del nuovo assetto egemonico, come hanno ben rilevato P.J. Rhodes e D.M. Lewis (*The Decrees of Greek States*, Oxford 1997, pp. 546-549); laddove quel tipo di costituzione mancava, veniva ricreata dai Romani stessi: nel 167 a.C. Emilio Paolo dopo aver proclamato – formula dicta - che i Macedoni dovevano essere «liberi», habentis urbes easdem agrosque utentes legibus suis, annuos creantis magistratus, provvide ad avviare quello status dando egli stesso delle leggi: Liv. 45,29,4; 31,1; 32,7; lo stesso legame fra libertas e suae leges riconosce Bernhardt, Entstehung cit., p. 62, che però, giusta la sua interpretazione, ne vede un fatto di «politica interna» sino a che la «libertà» non avrebbe assunto, con la creazione delle province, il «nuovo» significato di «non appartenenza a provincia». E ancora insieme veniva riconosciuta la capacità di usare delle proprie leggi (νόμοις χρῆσθαι τοῖς ἰδίοις / αὐτονομία / suis legibus [et iudiciis] uti) in campo sia

civile sia criminale con chiunque avesse a che fare con essa e con i suoi cittadini. Chiara è la definizione essenziale dell'istituto data dagli Scipioni nella lettera con cui, nel tardo 190 a.C., cercavano di convincere la città di Eraclea al Latmo a passare dalla parte di Roma (Ma, Antiochos cit., pp. 366-367, nr. 45, ll. 10-12): «vi concediamo (συγχωροῦμεν) la libertà (ἐλευθερίαν) alle condizioni delle altre città che ci hanno rimesso il potere di decidere (ἡμῖν τὴν ἐπιτροπὴν ἔδωκαν), con la facoltà di gestire il vostro governo secondo le vostre leggi (ὑ[φ'αὐτοὺς πά]ντα τὰ αὐτῶμ πολιτεύεσθαι κατὰ τοὺς ὑμετέρους νόμους)». Che cosa implicasse questo principio è specificato dal senatoconsulto dell'80 a.C. riportato nella lettera del proconsole richiesto di intervento in un contenzioso fra Chii e Rhomaioi agli inizi del I secolo d.C. (RDGE 70, ll. 15-18), il cui tenore non a caso trova riscontro preciso nei documenti colofoni. Il senato aveva riconosciuto i meriti della polis durante la guerra mitradatica e «specificatamente (εἰδικῶς)» aveva garantito ad essa che si avvalesse di «leggi, consuetudini e diritti (νόμοις τε καὶ ἔθεσιν καὶ δικαίοις)» che aveva quando era entrata nell'amicizia con Roma, affinché non fosse «neppure sottoposta a un qualsiasi regolamento di magistrati o promagistrati (ὑπὸ μήθ' ὡτινι[νοῦν] τύπω ὧσιν ἀρχόντων ἢ ἀνταρχόντων)» e i Rhomaioi che erano presso di essa fossero «soggetti (ὑπακούωσιν) alle leggi dei Chii» (per il senso di τύπος come formula [provinciae], il τύπος τῆς ἐπαρχείας da cui una città era ἐξηρημένη nella espressione più tardi codificata, vd. Galsterer, "Freiheit" cit., p. 547; giustamente Kallet-Marx, Hegemony cit., p. 271, riconosce che «la conferma esplicita del primato della legge di Chio e il principio dell'autonomia legale non alterano lo status legale di Chio nei confronti di Roma», tranne poi condividere l'idea di A.J. Marshall, Romans under Chian Law, «GRBS» 10 [1969], pp. 255-271, naturalmente allora privo di riscontri, che il diritto in questione non fosse quello criminale, ma l'amministrativo, relativo ai titoli di proprietà immobiliare: per una decisa critica a questa interpretazione vd. Thornton, Città cit., pp. 516-522, 524-525, dove non si fa peraltro cenno alla lettura di Kallet-Marx e, per la medesima interpretazione, A. Raggi, Senatus consultum de Asclepiade Clazomenio sociisque, «ZPE» 135 [2001], pp. 103-104; neppure, come vedremo, è automatico che tra i privilegi elencati figurasse anche la «immunitas nella sua forma più piena», come riteneva R. Bernhardt, Die Immunitas der Freistädte, «Historia» 29 [1980], pp. 200-201).

Nella prospettiva qui delineata, per usare il linguaggio dell'autore del decreto per Menippo, «la eparcheia era distaccata dall'autonomia» e lo stato di estraneità all'autorità del governatore romano era «assolutamente conforme alla demokratia». L'impiego dei termini astratti è significativo: si trattava di principi generali – prima che di riferimento al caso specifico, o all'insieme delle città «autonome» come riteneva ad esempio H.W. Pleket, SEG 1244, ad loc. - e i limiti posti al magistrato romano erano di competenza, sia giudiziaria che amministrativa, piuttosto che geografici, fra provincia e polis (così giustamente Kallet-Marx, Hegemony cit., pp. 14 ss., 48-49, 115, 350-351; vd. anche *infra*). Come in epoca ellenistica, ἐλευθερία, αὐτονομία, δημοκρατία si configuravano come principi giuridico-istituzionali precisi, interrelati fra di loro e non identificantisi. L'idea di Ferrary che nel decreto demokratia figurasse «nel senso di ἐλευθερία, αὐτονομία, non caratterizzando il regime politico della città ma implicando che essa non è direttamente sottoposta a un potere esterno, che sia di un re o di un popolo» (Statut cit., pp. 564-565), risulta semplificare gli aspetti di embricazione dei concetti e dei principi e le diversità di prospettiva – la greca e la romana – da cui essi erano colti e usati: non per caso Lehmann, che riprende la tesi di Ferrary e pensa a uno «slittamento (Übertragung)» del concetto all'ambito delle relazioni interstatali, è costretto a «tradurre» αὐτονομία con «Bereich der Freiheit» e δημοκρατία con «principio della libertà (Freiheit) e dell'uguaglianza (Gleichberechtigung)» («Römischer Tod» cit., ad loc., pp. 181 [= p. 58], 182 [= p. 59], con pp. 157-158 [= pp. 33-34]; Idem, Polis-Autonomie cit., p. 231 con n. 21). La medesima considerazione richiede la doppia versione della dedica fatta a Roma nel 167, dopo la «liberazione» dal controllo rodio, dal koinon dei Lici, in greco κομισάμενον την πάτριον δημοκρατίαν e in latino [ab co]muni restitutei in maiorum leibert[atem Lucei], portata da Ferrary a riscontro della sua interpretazione (Statut cit., p. 564; sul monumento, sito sul Capitolium non casualmente presso il tempio di Fides, e recante le dediche di una quindicina di re e poleis anatolici, espresse «interamente nelle parole dei non-Romani», vd. Kallet-Marx, Hegemony cit., pp. 287-289; l'epigrafe è ILLRP 174).

Alla «condizione di base» rappresentata dalla *eleutheria*, grazie alle aperture che essa consentiva, si dovevano di volta in volta, o, al caso, collettivamente, applicare gli svariati (o alcuni degli, o qualche grado degli) altri diritti che *potevano arricchire* quello *status*: è que-

sta la vecchia idea di A.H.M. Jones, Civitates liberae et immunes in the East, in Anatolian Studies presented to W.H. Buckler, Manchester 1939, pp. 103-117, ripresa da quanti ribadiscono il quadro della gerarchia fra città libere, fondata sulla diversa «gradazione» dei privilegi (vd. Ferrary, Liberté cit., p. 77; G.D. Merola, Autonomia locale - Governo imperiale. Fiscalità e amministrazione nelle province asiane, Bari 2001, pp. 140-141; giustamente Musti, Città cit., p. 452, rileva che «la immunitas concretizza la libertas»). Non sembra dunque condivisibile l'idea ripetuta da Bernhardt che i benefici in questione comprendessero lo status di eleutheria dell'epoca ellenistica «relativizzato, a tal punto che in ogni dichiarazione di libertà si doveva definire che cosa si intendeva con esso», con la conclusione che «la libertà poteva significare la piena indipendenza, però anche la assunzione di una costituzione octroyée, l'obbligo fiscale e il ricevimento di una guarnigione» (Entstehung cit., pp. 56, 66, 67; i corsivi sono naturalmente di chi scrive; alla medesima idea sembra inclinare Musti, Città cit., quando osserva che «la libertà politica era un concetto articolato in più pezzi, che ... all'occorrenza ... potrebbero essere combinati in maniera diversa»). Dello stesso Bernhardt è del resto la convinzione che la immunitas – l'esenzione almeno dalle imposte dirette – fosse «parte integrante (integrierter Bestandteil)» della eleutheria delle «città libere normali» (già in Immunitas cit., pp. 201-207 – con il rimando a fonti letterarie non così univoche come potrebbe parere, App. b.c. 1,11,102; 5,6,27, e Strab. 17,3,24 – e in Entstehung cit., p. 57; un salutare richiamo alla prudenza è in Guerber. Considérations cit., p. 305).

Come in età ellenistica, la ἀνεισφορία/immunitas andava riconosciuta e dichiarata, con i suoi vari livelli relativi alla fiscalità diretta e indiretta, a scendere da quella plenissima (Dig. 27.1.17.1) a quella di grado inferiore, tanto più che, come sembra ormai riconosciuto, la fiscalità romana cominciò a operare in Asia «fin dalle origini» (Ferrary, Statut cit., p. 565; Merola, Autonomia cit., pp. 13-40; Ferrary, Création cit., p. 143; vd. anche in fine; alla generalità del discorso è da ricondurre l'affermazione di Ferrary, Rome cit., p. 103, che le città libere godevano anche dell'immunità e che di conseguenza «sfuggivano, in teoria, ai pubblicani e ai loro abusi»; più sfumato era lo studioso in Liberté cit., p. 71: «all'origine almeno, questo privilegio era generalmente indissociabile dalla immunità fiscale» – i corsivi sono di chi scrive; per un esame della casistica dei conflitti tra publica-

ni e città dichiarate libere vd. ora N. Ehrhardt, Strategien römischer Publicani gegenüber griechischen Städten in der Zeit der Republik, in N. Ehrhardt - L.-M. Günther [hrsgg.], Widerstand - Anpassung - Integration. Die griechische Staatenwelt und Rom, Festschrift für Jürgen Deininger zum 65. Geburtstag, Stuttgart 2002, pp. 135-153). Perciò nelle disposizioni di Apamea i Colofoni, che erano liberi, vennero rilasciati ἀφορολόγητοι (Polyb. 22,27,4) e nel 167 gli Illiri vennero dichiarati non solum liberi, sed etiam immunes (Liv. 45,26,13 e 29,4), mentre i Macedoni, pur liberi, furono sottoposti al tributum nei confronti del popolo romano (Liv. 45,29,4; cfr. Ferrary, *Liberté* cit., p. 71 n. 8; giusta la sua interpretazione di fondo, Bernhardt è naturalmente costretto a ipotizzare che non ci fosse rapporto tra la libertà delle repubbliche macedoniche e quella delle civitates liberae, che «non pagavano nessuna imposta diretta» a Roma: Entstehung cit., pp. 56-57 e 67). Allo stesso modo al demos libero di Plarasa-Afrodisia nel noto senatoconsulto del 39 a.C. si riconosceva nel dettaglio quell'ampia serie di concessioni che ne garantiva l'immunitas al massimo grado, dalla ἀτέλεια πάντων τῶν πραγμάτων, alla cancellazione dall'iscrizione ai diversi «registri delle entrate (δέλτοι προσοδικοί)», alla sottrazione dalle competenze dei δημοσιῶναι (all'epoca incaricati delle imposte indirette), all'esonero dalle λειτουργίαι (J. Reynolds, Aphrodisias and Rome, London 1982, nr. 8, passim; cfr. l'estratto nr. 9, 1. 9: προσόδους, φόρους μή διδότωσαν; lo stesso Bernhardt da tempo considerava che l'esonero delle città libere dal pagamento del dazio romano non fosse «parte integrante [kein integrierter Bestandteil]» della eleutheria, Rom cit., pp. 34-35 n. 198, con osservazioni che qui non si condividono; vd. anche Merola, *Autonomia* cit., pp. 139-141; per l'esenzione «di principio» dal pagamento dei dazi delle poleis libere in Asia, per la ragione che il distretto fiscale coincideva con la provincia da cui esse erano per statuto «distaccate», vd. M. Dreher, Die lex portorii Asiae und der Zollbezirk Asia, «EA» 26 [1996], pp. 120-127).

In questa prospettiva allora le disposizioni romane trasmesse da Spurio Postumio all'Anfizionia delfica nel 189 a.C. a proposito dello *status* della città di Delfi, riconosciuto come da essa espressamente richiesto, non sono così «confuse» come è parso (vd. F. Lefèvre, *Corpus des Inscriptions de Delphes (CID)*, 4. *Documents Amphictioniques*, Paris 2002, p. 248, *ad* nr. 104; che l'operazione fosse riconducibile all'opposizione fra città e Anfizionia e che gli argomenti di originarietà dei diritti potessero essere pretestuosi nulla toglie al valore

giuridico dei titoli ἐξ ἀρχῆς e dei diritti «concessi dal popolo romano», l. 3; quanto all'asylia del santuario e della città, si trattava di riconoscimento giuridico che non interferiva con lo status della eleutheria, ma vi si integrava, costituendo anch'esso base giuridica per l'assegnazione di aphorologesia e anepistathmeia). Quel che i Delfi avevano chiesto come έλευθερία e άνεισφορία diventava nella concessione, che andava precisata, la condizione di αὐτόνομοι, ἐλεύθεροι, ἀνείσφοροι, ovvero «viventi e amministrantisi (πολιτεύοντες) da sé medesimi e dotati di titolarità (κυριεύοντες) sulla chora e sul porto sacri» (ll. 5-7). Ed è sulla base di considerazioni più generali e non pregiudiziali che va interpretato il testo ritenuto a fondamento del nesso libertas-immunitas, la nota subscriptio con cui Augusto nel 31-19 a.C. rifiutava a Samo il *philanthropon* della libertà, perché «immotivato», e dichiarava non esser affar suo quanto essa versava per il phoros (Reynolds, Aphrodisias cit., nr. 13, ll. 4-6: è di guesto scritto, 1. 4, la definizione della *eleutheria* come «il beneficio più grande di tutti», il titolo del convegno romano i cui atti qui si discutono, e resta da dimostrare che l'espressione qui abbia, esclusivamente o prevalentemente, connotati ideologico-propagandistici: οὐ γάρ ἐστιν δίκαιον τὸ πάντων μέγιστον φιλάνθρωπον εἰκῆ καὶ χωρὶς αἰτίας χαρίζεσθαι).

Anche la ἀνεπισταθμεία doveva essere espressamente riconosciuta come prerogativa accessoria. Così nel 68 a.C. la lex Antonia, che riconfermava agli abitanti di Termessus Maior di Pisidia lo stato di leiberi amicei socieique populi Romani, col diritto di usare omnibus legibus sueis (nella misura in cui non fossero «contrarie alla presente legge», che fissava nel dettaglio i titoli dei politai alla disponibilità delle componenti del territorio), aggiungeva la clausola che magistrati, promagistrati o legati non dovevano introdurre nella città e nel suo territorio dei soldati per farli svernare, o consentire che altri lo facessero, salvo disposizione specifica del senato (M. Crawford, [ed.], Roman Statutes, II, «BICS», Suppl. 64 [1996], London, p. 334, nr. 19, ll. 6-13; la medesima disposizione – senza la clausola della possibilità di revoca da parte del senato - figurava nel già ricordato s.c. de Aphrodisiensibus, Il. 32-34; cfr. la legge in Reynolds, Aphrodisias cit., nr. 9, ll. 2-4, 6-8). Che spettasse alla decisione del senato la sottoposizione o meno di una città al di fuori della eparcheia all'obbligo di lasciar passare truppe, magistrati o promagistrati è attestato chiaramente dalla disposizione di una lex Porcia ripresa nella lex de provinciis praetoriis del 100 a.C., che in linea generale precludeva appunto quel tipo di operazioni ai governatori tranne che in caso di «transito» o «per ragioni di stato (δημοσίων χάριν πραγμάτων)» (Crawford, *Statutes* cit., II, p. 239, nr. 12, Cnid. III, ll. 13-15). Lo stesso Ferrary nel 1985 nel suo importante contributo sulla *lex Antonia* le assegnava il valore di testimonianza «non tanto dei limiti dello statuto di *civitas libera* nel 1° sec. a.C., quanto dell'importanza dei privilegi che potevano restarvi connessi (attachés)» (*La Lex Antonia de Termessibus*, «Athenaeum» 63 [1985], pp. 456-457 con n. 129).

5. Stando a quanto sin qui considerato, non sembra dunque autorizzata l'idea che fossero stati i diversi pronunciamenti del senato romano, di volta in volta emersi dalle fonti epigrafiche come risultato di sollecitazioni all'intervento e alla dichiarazione da parte delle comunità o per effetto dell'esigenza di organizzare una provincia, che definirono lo status delle comunità libere per sommatoria, confluendo in testi normativi molto più tardi, come – giusta l'interpretazione di Peppe, Giurisdizione cit. supra – la lex Iulia de repetundis del 59 a.C. Non per caso Ferrary mostra sempre maggior cautela al riguardo (Statut cit., p. 575 con n. 56; Idem, Liberté cit., pp. 66-67 – con la precisazione che comunque una lex de repetundis non era finalizzata a includere una «carta» che fissasse lo statuto delle città libere – e 73: Idem, *Création* cit., p. 140; non così è naturalmente per Kallet-Marx, Hegemony cit., pp. 48-49 con nt. 25, 115: «i dettagli [della libertà] ... furono lasciati all'emergere nel corso del tempo», e per Bernhardt, Rom cit., pp. 33-34, ed Entstehung cit., p. 53; vd. anche Buraselis, Colophon cit., p. 181; Raggi, Senatus cit., p. 104). Del resto, pace Kallet-Marx, Hegemony cit., pp. 136-138, sembra ormai di dover concludere che, dalla parte dell'eparcheia, l'organizzazione spaziale del territorio come unità «con confini che potrebbero essere precisamente definiti», anche in funzione fiscale, e quella giudiziaria attraverso i conventus, erano cosa fatta sin dalle prime fasi dell'istituzione della provincia Asia (vd. rispettivamente S. Mitchell, Recent Archaeology and the Development of Cities in Hellenistic and Roman Asia Minor, in E. Schwertheim - E. Winter [hrsgg.], Stadt und Stadtentwicklung in Kleinasien, Bonn 2003, pp. 23-24, e M.D. Campanile, L'infanzia della provincia d'Asia: l'origine dei «conventus iuridici» nella provincia, in Bearzot - Landucci - Zecchini, Stati cit., pp. 277-286: «non dopo il

123 a.C.», p. 284; ancora una volta, in conseguenza alle sue premesse Kallet-Marx, *Hegemony* cit., pp. 115-116, 136-138, è costretto a concludere che l'organizzazione giudiziaria data da Roma non risalisse a M.' Aquillius, ma che fosse effetto di uno sviluppo «graduale e naturale» tra II e I secolo a.C., con perfezionamento dopo la prima guerra mitradatica).

Allo stesso modo, e all'inverso, non erano le «violazioni» e gli «abusi» di magistrati e *publicani* – naturalmente, in quanto tali, alla base della nostra documentazione - né l'uso dichiaratamente strumentale (in questo senso sì anche ideologico-propagandistico) del riconoscimento a determinare uno «scadimento» dell'istituto dal punto di vista giuridico (l'idea di un'evoluzione in senso negativo di esso – magari vista come concausa dell'adesione alla causa mitradatica – era suscitata in Ferrary, *Statut* cit., pp. 573-574, dal noto caso efesino degli anni '90 del I sec. a.C., che vide coinvolto nel tentativo di recupero di un proprio schiavo rifugiatosi nell'Artemision asylon il questore M. Aurelio Scauro; ma lo studioso medesimo coglieva l'aspetto del tutto «privato» della vicenda; per motivati dubbi circa la eleutheria di Efeso anche in età repubblicana vd. comunque Millar, Civitates cit., pp. 109-110). L'esame degli sviluppi storici dello statuto condotto da Guerber ha avuto buon gioco a portare alla conclusione che la «degenerazione del privilegio di libertà» è un'idea originatasi in dottrina da una considerazione parziale e pregiudiziale delle fonti antiche (Considérations cit., p. 301 ss.).

6. Dalla sua rassegna critica Bernhardt traeva l'impressione della «non chiarezza» del quadro delle «complicate» relazioni giuridiche fra autorità centrale romana, governatori, Romani nelle province e i cittadini delle *poleis* «privilegiate» e non (*Rom* cit., p. 67). Come si è visto, ad essere «complicate» erano in realtà le relazioni politiche, nell'ambito di un processo di conquista e di acquisizione territoriale. Se è vero che tale processo storico ha presentato i caratteri di «fluidità» e di adattamento nell'organizzazione istituzionale rilevati e sottolineati da Ferrary e Kallet-Marx, è pur anche documentato che l'autorità romana in esso avesse trovato utile rilevare lo strumentario per la definizione del rapporto fra «governanti» e «governati» già elaborato dal sistema ellenistico. Come si è visto, quel rapporto era fondato sulla dichiarazione e sulla applicazione di principi giuridici precisi e

riconosciuti, che servivano a un regime di tipo egemonico a stabilire e gestire l'indispensabile gerarchia delle competenze. Il fatto che quei principi fossero da sempre oggetto di «trattativa» in relazione a eventi militari e politici, o di pregiudizio nella concretezza della casistica generata dalla convivenza, non toglieva certo loro significato e peso giuridico: altrimenti perché da un lato battersi così a lungo e ostinatamente per essi e, dall'altro, dosarne e precisarne così puntigliosamente la concessione e le applicazioni?

La posta in gioco, come rilevò giustamente Domenico Musti (*Città* cit., p. 452), era in verità di grande momento: si trattava di definire il ruolo della città come comunità locale e come centro amministrativo nell'ambito di uno Stato ormai unitario.